ISTITUTO COMPRENSIVO OCTAVIA
C.F. 97713490585 C.M. RMIC8GS00T
A07DF1B - UFFICIO PROTOCOLLO I.C. OCTAVIA
Prot. 0003805/U del 03/05/2023 15:16

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "OCTAVIA"
Via G. Mazzatinti, 15, 00135 Roma (RM) - tel.06 30810141 - C.F. 97713490585
C.M. RMIC8GS00T – C.U.: UF0OZB
rmic8gs00t@istruzione.it rmic8gs00t@pec.istruzione.it www.icoctavia.edu.it

Alle famiglie degli alunni
Al personale docente
IC OCTAVIA
Al sito

CIRCOLARE 218

Oggetto: procedura gestione violazione dati personali (data breach).

Il Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) impone al titolare del trattamento di dati personali la definizione delle misure tecniche ed organizzative atte a garantire la protezione dei dati personali trattati. Il dirigente scolastico, rappresentante legale dell'istituzione scolastica e titolare del trattamento, per garantire le misure organizzative più idonee a tutelare i dati personali trattati ha definito, in collaborazione con il responsabile della protezione dei dati della scuola (Vargiu Srl), le linee guida per la gestione delle violazioni privacy di cui il presente documento è un estratto con la sintesi delle procedure adottate per la gestione dei data breach. Le linee guida per la violazione dei dati personali sono disponibili sul sito della scuola e condivise con il personale scolastico.

Cosa è una violazione di dati personali (data breach)
All'articolo 4, punto 12, il regolamento definisce il data breach come "la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati".

Cosa deve fare l'amministrazione in caso di violazione

L'art. 33 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) impone al titolare del trattamento di notificare all'autorità di controllo (Garante privacy) la violazione di dati personali entro 72 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza. L'obbligo di notifica scatta se la violazione, ragionevolmente, comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, qualora, poi, il rischio fosse elevato, allora, oltre alla notifica, il titolare è tenuto a darne comunicazione all'interessato.

La valutazione dell'opportunità della comunicazione al Garante o agli interessati spetta al titolare del trattamento (nella persona del dirigente scolastico) sentito il parere del Responsabile Protezione Dati e di altre eventuali figure che forniscono servizi di assistenza e consulenza.

Cosa deve fare il personale della scuola in caso di violazione

Il contenimento dei rischi associati ad una violazione di dati personali è strettamente legato alla tempestività e all'adeguatezza degli interventi atti a limitare ogni possibile conseguenza. E' allora necessario che qualora un dipendente dell'amministrazione rilevi una possibile violazione dei dati personali ne dia immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o, qualora esso non sia

immediatamente disponibile, al Responsabile della Protezione dei Dati o ad altre eventuali figure che gestiscono i sistemi informatici o che forniscono servizi di assistenza e consulenza informatica e normativa in modo da consentire la massima tempestività di intervento. La mancata comunicazione della violazione di dati personali di cui è venuto a conoscenza il dipendente può comportare provvedimenti disciplinari nei confronti del medesimo. La diffusione o l'uso improprio, da parte di chiunque, di dati personali acquisiti a seguito della violazione, oltre a costituire violazione del regolamento d'istituto, può configurarsi come una violazione di legge che può avere conseguenze sia civili che penali.

Cosa devono fare i genitori e gli alunni

Anche gli alunni ed i loro genitori possono venire a conoscenza di una violazione di dati personali acquisiti o trattati dall'istituto scolastico. E' allora necessario che anche alunni e loro genitori, riconosciuta una potenziale violazione di dati personali, ne diano immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o, qualora esso non sia immediatamente disponibile, al Responsabile della Protezione dei Dati. La segnalazione tempestiva dovrà avvenire previa comunicazione telefonica, in orario di servizio della segreteria, e comunque anche via mail (vedere contatti al punto successivo). La segnalazione tempestiva ha lo scopo di mettere in condizioni l'istituto di porre termine o di minimizzare le conseguenze di un potenziale data breach. E' il caso di rilevare che la mancata comunicazione all'istituto della violazione di cui è venuto a conoscenza un alunno può comportare provvedimenti disciplinari nei confronti del medesimo. La diffusione l'uso improprio, da parte di chiunque, di dati personali acquisiti a seguito della violazione, oltre a costituire violazione del regolamento d'istituto, può configurarsi come una violazione di legge che può avere conseguenze sia civili che penali.

A chi fare la segnalazione della violazione

Di seguito i riferimenti del Titolare del trattamento e del Responsabile Protezione Dati da utilizzare per fare le segnalazioni di violazioni di dati personali:

Istituto scolastico:
email: rmic8gs00t@istruzione.it
tel. 0630810141

Responsabile Protezione Dati:
Ing. Antonio Vargiu (Vargiu Srl)
Email: dpo@vargiuscuola.it
tel. 070271526

Si ricorda che sul sito della scuola sono disponibili ulteriori informazioni nella sezione Avvisi.

ISTITUTO COMPRENSIVO ★ ROMA ★ "OCTAVIA"

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simona D'Alessio